

# La nuova legge sul diritto all'oblio oncologico alla luce dell'esperienza europea

## *The new law on the right to be forgotten oncology and the European experience*

**Anna Bitetto**

*Associata di Diritto Privato Comparato nell'Università di Bari*

**SOMMARIO:** 1. Profili introduttivi: dall'archetipo del diritto all'oblio al diritto all'oblio oncologico. – 2. La *ratio* sottesa all'oblio oncologico e la sua disciplina nell'Unione europea. – 2.1. Il *droit a l'obli* francese. – 2.2. La disciplina belga. – 2.3. La soluzione lussemburghese. – 2.4. Il quadro normativo olandese. – 3. I tratti salienti della nuova disciplina. – 4. A mo' di conclusione.

*Sinossi:* A pochi mesi dall'entrata in vigore (2 gennaio 2024) della legge 7 dicembre 2023, n. 193 «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche», il lavoro si prefigge di delineare i tratti essenziali della nuova disciplina con uno sguardo al substrato giuridico su cui si è inserita e alle pregresse esperienze europee in una prospettiva comparatistica.

*Abstract:* *With only a few months to go before the entry into force (Jan. 2, 2024) of Law No. 193 of Dec. 7, 2023, «Provisions for the prevention of discrimination and the protection of the rights of persons who have been affected by oncological diseases», this work aims to outline the essential features of the new discipline with a look at the legal substrate on which it has been inserted and at previous European experiences in a comparative perspective.*

**Parole chiave:** Diritto all'oblio oncologico – Eguaglianza – Tutela della privacy

**Keywords:** *Right to oncological oblivion – Equal – Treatment privacy*

## 1. Profili introduttivi: dall'archetipo del diritto all'oblio al diritto all'oblio oncologico

L'avvento della Legge n. 193 del 7 dicembre 2023 in materia di prevenzione delle discriminazioni e tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche (pubblicata sulla G.U. del 18 dicembre 2023 ed entrata in vigore il 2 gennaio 2024), ha finalmente posto l'accento sull'opportunità di riconoscere il diritto di cittadinanza (anche nella realtà giuridica di casa nostra) al cd. 'oblio oncologico' concernente il diritto delle persone guarite da patologia oncologica di non fornire informazioni (né subire indagini) in merito alla propria pregressa condizione di malato oncologico per l'accesso ai servizi bancari finanziari/assicurativi, al mondo lavorativo e alla possibilità di diventare genitori mediante adozione.

Al fine di fare chiarezza sulle prerogative funzionali che compongono trama e traccia dell'epifania giuridica in rassegna, appare giocoforza aprire una (sia pur sintetica) parentesi sulla disciplina italiana in tema di diritto all'oblio<sup>1</sup>. A bene vedere, attraverso una ridda di interventi legislativi/giurisprudenziali, tale figura si sviluppa a cavallo della tutela della *privacy*, dei diritti della personalità e dell'esigenza di uguaglianza, venendo plasmata su diritti di rango costituzionale (persona, dignità, uguaglianza e cronaca): non a caso, nella sua prima accezione il diritto all'oblio, pur rientrando nel generale ambito di tutela della vita privata, ha assunto una decisa tipicità rispetto alla riservatezza poiché ha garantito che fatti già resi di pubblico dominio non potessero essere 'rievocati' per richiamare su di essi 'ora per allora' l'attenzione del pubblico, traghettando l'individuo, all'improvviso e senza il suo consenso, verso una nuova notorietà indesiderata<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Per un approfondimento sul diritto all'oblio v. orientativamente, BITETTO, *Cronaca, oblio e memoria: prospettive comparative: tra riservatezza e identità*, *Quaderni DJSGE*, 2023; PARDOLESI, *Oblio e anonimato storiografico: «usque tandem ...»?*, in *FI*, I, 3071; PARDOLESI, SASSANI, *Bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca: il mestiere del giudice*, in *FI*, 2018, I, 227; VALVO, *Il diritto all'oblio nell'epoca dell'informazione "digitale"*, in *SIE*, 2015, 2, 347-358; DI CIOMMO, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *DR*, 2014, 12, 1101-1113; F. Pizzetti (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Giappichelli, 2013; MAYER-SCHONBERGER, *Delete. Il diritto all'oblio nell'era digitale*, Egea, 2013; FINOCCHIARO, *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in *DI*, 2010, 3, 391-410; MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, ESI, 2009; MESSINA, *Le prospettive del diritto all'oblio nella società dell'informazione e della comunicazione*, in *ID*, 2009, 1, 93-103. Nella letteratura straniera v. per tutti CRUYSMANS, ROMAINVILLE, *Les diverses dimensions du "droit à l'oubli" dans la sphère numérique. Un processus de positivazione rentrant en conflit avec la liberté d'expression?*, in ALCANTARA (sous la direction de), *E-réputation. Regards croisés sur une notion émergente*, Gualino-Lextenso éditions, 2015, 81 ss.; KORENHOF, AUSLOOS, SZEKELY, AMBROSE, SARTOR, LEENES, *Timing the Right To Be Forgotten: A Study into "Time" as a Factor in Deciding About Retention or Erasure of Data*, in GUTWIRTH, LEENES, DE HERT (eds.), *Reforming European Data Protection Law*, Springer, 2015, 171 ss.; MARKOU, *The 'Right To Be Forgotten'. Ten Reasons Why It Should Be Forgotten*, ivi, 203 ss.; ZANFIR, *Tracing the Right To Be Forgotten in the Short History of Data Protection Law. The "New Clothes" of an Old Right*, ivi, 227 ss.

<sup>2</sup> «L'opinione più ricorrente nella letteratura sostiene che l'oblio vada inteso come il diritto di ottenere la rimozione della pubblica circolazione di informazioni personali che lo riguardano, ove la loro rilevanza pubblica sia venuta meno per il trascorrere del tempo o per altri motivi»: così BITETTO, *op. cit.*, 12.

Ora, di là dalla ridda di disposizioni normative concernenti l'istituto in parola<sup>3</sup>, sebbene il diritto all'oblio inizi a configurarsi con l'intervento del formante giurisprudenziale (che ha disegnato il diritto ad essere dimenticati e a non restare esposti, senza limiti di tempo, ad una rappresentazione non più attuale della propria persona, con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, collegata a fatti commessi in passato o a vicende nelle quali si è rimasti in qualche modo coinvolti)<sup>4</sup>, occorre attendere l'avvento dell'era di *internet* affinché il diritto all'oblio sposti le sue coordinate sul problema dei rapporti esistenti tra le notizie già pubblicate in passato (in quanto attinenti a fatti di interesse pubblico) ed il loro permanere in rete (ad esempio nell'archivio informatico di un grande quotidiano di rilevanza nazionale)<sup>5</sup>.

Più in chiaro, pronunciandosi sul punto, la nostra Suprema Corte ha rimarcato come l'interesse pubblico sotteso al diritto all'informazione costituisca un limite al diritto fondamentale alla riservatezza del soggetto coinvolto cui deve correlativamente riconoscersi il diritto all'oblio<sup>6</sup>. Cerchiamo, per quanto possibile, di fare chiarezza sul punto. Nella versione consolidata dalla giurisprudenza dei giudici di piazza Cavour il diritto all'oblio si configura come un diritto 'forte' che può subire una compressione a favore del diritto di cronaca solo in presenza di determinati requisiti: *a*) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; *b*) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o

<sup>3</sup> Per questa via, assoluto rilievo meritano le seguenti disposizioni normative: 1) la L. 8 febbraio 1948, n. 47 sulla stampa (nonché le norme del codice penale sulla diffamazione e sulla tutela della riservatezza, originariamente contenute nella L. 31 dicembre 1996, n. 675, e di seguito trasfuse nel codice in materia di dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196); 2) il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (emanato per la prima volta in data 29 luglio 1998 con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e poi in ultimo ribadito con il recente provvedimento del 29 novembre 2018 della medesima autorità, sulla scia delle numerose modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101), nonché il T.U. dei doveri del giornalista che il Consiglio nazionale dell'ordine ha approvato in data 27 gennaio 2016; 3) l'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata nel nostro Paese con la L. 4 agosto 1955, n. 848, che ha, per un verso, sancito il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza e, per altro, previsto il diritto di ogni persona alla protezione dei dati strettamente riservati che concernono la sua persona e come tali dati debbano essere trattati secondo il principio di lealtà, sotto l'egira dell'autorità di controllo); 4) l'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che ha ribadito l'essenza della tutela sostituendo il termine 'corrispondenza' con quello più moderno di 'comunicazioni'; e, infine, 5) l'art. 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nella versione consolidata con il Trattato di Lisbona, che dispone il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

<sup>4</sup> Cass., 4 aprile 1998, n. 3679, in *FI*, 1998, I, 1834, con nota di LAGHEZZA. Nella pronuncia si sottolinea altresì che l'attualità dell'interesse pubblico alla pubblicazione è requisito sufficiente a garantire il cittadino dal rischio che, dietro lo schermo della libertà di cronaca, possano nascondersi attacchi diretti a colpi di martellanti (ri)pubblicazioni, all'onore ed alla reputazione del cittadino, non destinati (nemmeno apparentemente) a soddisfare alcuna utilità sociale ma non è sufficiente a garantire un'adeguata difesa da più subdole operazioni condotte, pur nel contesto di situazioni rilevanti in un'ottica generale, a colpi di *scoop* riguardanti avvenimenti ormai coperti dalla polvere del tempo, miranti a gettare discredito sul personaggio pubblico, più che a soddisfare le esigenze dell'informazione.

<sup>5</sup> A tale proposito BRETTO, *op. cit.*, 12 ss., osserva come «[l]a digitalizzazione degli strumenti di comunicazione e informazione [abbia] portato in esponente il problema della perenne fruibilità della notizia che ha causato la sovraesposizione delle persone rispetto a vicende negative per la loro immagine, quantunque pubblicate in modo veritiero e legittimo, accessibili, grazie al web, ben oltre i limiti dell'effettivo interesse dell'opinione pubblica».

<sup>6</sup> A tale proposito v. Cass., 5 aprile 2012, n. 5525, in *FI*, 2012, I, 305.

di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l'immagine; c) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del paese; d) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera (poiché attinta da fonti affidabili e con un diligente lavoro di ricerca), diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; infine, e) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico<sup>7</sup>.

Non sorprende, allora, che il diritto all'oblio risulti collegato, in coppia dialettica, al diritto di cronaca, dal momento che sussiste quando non vi sia più un'apprezzabile utilità sociale ad informare il pubblico (ovvero la notizia sia diventata falsa in quanto non aggiornata) o, ancora, quando l'esposizione dei fatti non sia stata commisurata all'esigenza informativa ed abbia arrecato un *vulnus* alla dignità dell'interessato<sup>8</sup>. Ne deriva che, allorquando a distanza di un lungo periodo di tempo, un giornalista torni ad occuparsi di una notizia già pubblicata (che all'epoca aveva avuto un rilevante interesse pubblico), non sta esercitando il diritto di cronaca, quanto il diritto alla rievocazione 'storiografica' di quella vicenda. Ecco, allora, che, tale 'rievocazione', a meno che non riguardi personaggi che hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico (ovvero fatti che per il loro stesso concreto svolgersi implicano il richiamo necessario ai nomi dei protagonisti), dovrebbe svolgersi in forma anonima in quanto nessuna particolare utilità potrebbe derivare dalla precisa individuazione dei soggetti che hanno compiuto il fatto. La dicotomia è servita: «[p]osto che non vi può essere una vera e propria cancellazione del proprio passato, il punto di rottura è rappresentato dalle nuove tecnologie ed il problema dell'oblio non è più rappresentato dalla riproposizione di informazioni un tempo legittimamente divulgate, ma dalla loro permanente accessibilità»<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> Cass., 20 marzo 2018, n. 6919, in *FI*, 2018, I, 1145. Ed ancora il diritto di cronaca non è recessivo rispetto al diritto all'oblio esclusivamente quando fonda la sua legittimità su tre condizioni che devono sussistere cumulativamente: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; 3) forma 'civile' dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente dei più umani sentimenti (v., sul punto, Cass., 5 novembre 2018, n. 28084, in *FI*, 2019, I, 227, con nota di PARDOLESI, SASSANI).

<sup>8</sup> Cass. sez. un., 22 luglio 2019, n. 19681, in *FI*, 2019, I, 3071 con nota di PARDOLESI.

<sup>9</sup> Così, BITETTO, *op. cit.*, 14.

Per questa via, quindi, rimarchevole rilievo assumono due soluzioni rimediali volte a fronteggiare le problematiche individuabili nelle pieghe del diritto all'oblio: il *delisting* e il *relisting*. Per quanto concerne il primo (ossia il *delisting*) appare centrale la richiesta di 'deindicizzazione', capace di assecondare l'esigenza dell'individuo di non essere sempre alla ribalta (più in chiaro, lo strumento rimediale in oggetto è idoneo ad escludere azioni di ricerca che, partendo dal nome della persona, conducano la collettività alla conoscenza di fatti connessi a vicende trascorse di cui la rete ha ancora memoria proprio attraverso l'attività di indicizzazione dei motori di ricerca)<sup>10</sup>. In relazione al secondo (ovvero il *relisting*), l'editore è chiamato ad integrare l'informazione originaria ripristinando la correttezza del dato: in breve, il dato corretto con la nuova informazione sulla persona viene reimmesso nel sito *web* quando la cancellazione del dato non sia perseguibile per ragioni storico/documentaristiche e la deindicizzazione non sia sufficiente a rieditare la dignità della persona)<sup>11</sup>.

## 2. La *ratio* sottesa all'oblio oncologico e la sua disciplina nell'Unione europea

Conclusa questa breve parentesi – volta ad offrire un quadro riassuntivo dei passaggi che hanno scandito l'evoluzione/affermazione del diritto all'oblio nella realtà giuridica nostrana – passiamo a scrutinare i tratti essenziali (nonché la reale collocazione funzionale) del diritto all'oblio oncologico per i malati di cancro. A ben vedere, proprio per avvalorare la loro esigenza di dimenticare la pregressa malattia (o, meglio ancora, l'esigenza di non rimanere ancora esposti al passato dato clinico e, piuttosto, di aggiornare lo stesso dato con l'intervenuta guarigione), l'oblio oncologico riveste una natura sostanzialmente 'riparatoria', volta ad eliminare ogni pregiudizio patito giuridicamente dalla persona guarita dal cancro attraverso la rimozione di ogni collegamento con la precedente situazione di salute. Molteplici sono gli interessi che la nuova disciplina sul diritto all'oblio oncologico intende salvaguardare: 1) in primo luogo, il diritto dei guariti da patologia tumorale di non essere identificati nel loro futuro con o per la loro malattia; 2) nell'ottica della tutela della *privacy*, la riservatezza personale, permettendo ai guariti di non dover condividere dettagli intimi sul loro passato medico; 3) la parità di trattamento nelle opportunità di vita (come nel lavoro o nell'accesso al credito) senza tralasciare la custodia della dignità dei guariti, permettendo loro di vivere senza l'etichetta di *ex* pazienti oncologici; infine, 4) la salvaguardia dagli iniqui trattamenti di accesso al credito e alle assicurazioni per i guariti da neoplasia in ragione della loro storia medica e della loro esperienza con la malattia.

---

<sup>10</sup> V. Cass., 8 febbraio 2022, n. 3952, in *FI*, 2022, I, 40 con nota di BITETTO.

<sup>11</sup> V. Cass., 31 gennaio 2023, n. 2893, in *FI*, 2023, I, 391 con nota di PALMIERI; in *DR*, 2023, 601, con nota di BITETTO.

Più nello specifico – prendendo le mosse dalle esperienze riportate dai malati di cancro (nonché da quelle prospettate dalle associazioni e dalle fondazioni per la riabilitazione dei malati oncologici) dalle quali si riscontrano le rilevanti difficoltà, per le persone guarite dal cancro, ad accedere a forme assicurative, mutui, finanziamenti personali, procedimenti di adozione e, in generale, al mondo lavorativo in ragione della considerazione dell'alto rischio di recidive – la codificazione a livello normativo di un diritto all'oblio oncologico mira a propiziare migliori possibilità nella conduzione di una vita 'normale'<sup>12</sup>.

Non sorprende, dunque, che al fine di ovviare alle problematiche testé cennate (e seguendo le ultime proiezioni secondo le quali ci sarebbero nell'Unione europea circa venti milioni di pazienti sopravvissuti al cancro) un passo rilevante è stato compiuto con l'inclusione del diritto all'oblio oncologico come *best practice* per assicurare una migliore qualità della vita per i guariti dalla patologia nell'EU *Beating Cancer Plan* (pubblicato nel febbraio del 2021 dalla Commissione europea)<sup>13</sup>. In particolare, nel richiamato Piano si evince come, a causa della loro storia medica, molti sopravvissuti al cancro (benché si siano rimessi dalla malattia da lungo tempo) continuino a misurarsi con inique condizioni di accesso ai servizi finanziari fronteggiando spesso prezzi proibitivi di premi assicurativi.

Successivamente il Comitato speciale per combattere il cancro del Parlamento europeo ha descritto, nella propria relazione sull'implementazione del piano europeo di lotta al cancro, la necessità di garantire un diritto all'oblio per i malati oncologici entro il 2025, esortando gli Stati membri, da un lato, ad adottare strumenti per migliorare la qualità della vita dei pazienti sopravvissuti e, dall'altro, ad armonizzare le discipline vigenti in Europa sul diritto all'oblio<sup>14</sup>. Del resto, il Parlamento europeo, con la risoluzione del 16 febbraio 2022 (su come rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro), auspicando una strategia globale e coordinata, ha espressamente: *a*) dichiarato che le compagnie di assicurazione e le banche non dovrebbero considerare la storia clinica delle persone colpite da cancro chiedendo, contestualmente, che le legislazione nazionale garantiscano i sopravvissuti al cancro dall'essere discriminati rispetto agli altri consumatori; *b*) preso atto dell'intenzio-

<sup>12</sup> D'altronde, gli istituti bancari e assicurativi incontrano gravi difficoltà nello stimare il rischio connesso ad una malattia complessa come la patologia tumorale e non scorgono garanzie dalla vaga nozione giuridica di "cura". Adottando un approccio precauzionale all'interesse della loro attività, gli assicuratori spesso applicano il principio di precauzione e negano *a priori* ai guariti oncologici strumenti di garanzia e ottimizzazione della loro insolvenza. Così come il progresso nel trattamento alla malattia oncologica rapidamente migliora la prognosi di molti pazienti ma l'*up to date* delle informazioni e il *risk assessments* sono spesso in ritardo e forniscono modelli non aggiornati agli operatori finanziari e la mancanza di specifici criteri uniformi, di trasparenza e monitoraggio continuo contribuiscono a generare una pratica frammentata e lacunosa di assestamento del rischio per le compagnie assicurative.

<sup>13</sup> *Eu Commission, Europe's beating Cancer Plan*, in [https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-02/eu\\_cancer-plan\\_en\\_0.pdf](https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-02/eu_cancer-plan_en_0.pdf). In particolare, la Commissione, oltre a promuovere un concreto reinserimento nel mondo del lavoro per i guariti, espressamente ritiene debba promuoversi un codice di condotta dove nelle pratiche commerciali degli operatori finanziari quest'ultimi possano accedere alle informazioni proporzionate all'effettività della malattia e del trattamento in essere dal paziente per decidere della eleggibilità del richiedente per il prodotto assicurativo, il prestito personale o il mutuo.

<sup>14</sup> Cfr. SCOCCA, MEUNIER, *Towards an Eu legislation on the right to be forgotten to access to financial services for cancer survivors*, in *EJC*, 2022, 162, 133-137.

ne della Commissione di collaborare con le imprese per elaborare un codice di condotta volto ad assicurare che i progressi compiuti in relazione ai trattamenti oncologici (nonché alla loro maggiore efficacia) trovino una corrispondenza nel miglioramento delle pratiche aziendali dei fornitori di servizi finanziari; *c*) ritenuto di sostenere, nel contempo, la promozione dei progressi compiuti in Francia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, dove i sopravvissuti al cancro godono del 'diritto all'oblio'; *d*) chiesto che entro il 2025 tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all'oblio a tutti i pazienti europei dopo che siano trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età; *e*) prospettato l'introduzione di norme comuni per il diritto all'oblio nel quadro delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei consumatori del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di superare la frammentazione delle pratiche nazionali nel campo della valutazione del merito di credito e garantire la parità di accesso al credito per i sopravvissuti al cancro; e, infine, *f*) preteso che il diritto all'oblio per i sopravvissuti al cancro sia incluso nella pertinente legislazione UE al fine di prevenire la discriminazione e migliorare l'accesso dei sopravvissuti al cancro ai servizi finanziari<sup>15</sup>.

Dopo questo giro d'orizzonte, volto ad offrire un quadro riassuntivo dei passaggi che hanno scandito la disciplina dell'oblio oncologico nell'Unione europea, passiamo ad esaminare (sebbene in maniera volutamente sintetica) le normative adottate negli ultimi anni da diversi Paesi appartenenti all'Unione europea (e precisamente Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo) con l'obiettivo di determinare dei paletti temporali oltre i quali, dopo la guarigione, gli operatori finanziari non possano più esigere informazioni in ordine alla cartella clinica di chi è stato paziente oncologico.

### **2.1. Il *droit a l'obli* francese**

La nostra ricognizione prende le mosse dalla realtà giuridica francese che per prima si è occupata di diritto all'oblio oncologico varando la sua disciplina nel 2016 nell'ambito della legge sulla modernizzazione del sistema sanitario nazionale in breve, la legge in parola stabilisce come, nel contesto di contratti di assicurazione o di prestito, il periodo oltre il quale non è dato raccogliere alcuna informazione medica relativa a patologie tumorali da parte degli organismi assicuratori non possa essere superiore a dieci anni dalla data di fine del trattamento terapeutico o a un lustro, per le patologie tumorali insorte prima dei ventuno anni (abbassato nel settembre del 2020 ai diciotto anni).

Inoltre, al fine di valorizzare un approccio concreto ed una soluzione alla problematica che tenga conto dei progressi della medicina e della ricerca scientifica, i termini e le scadenze vengono aggiornati regolarmente in base ai progressi terapeutici e ai dati scientifici.

---

<sup>15</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 su rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro – Verso una strategia globale e coordinata (2020/2267(INI)), in [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0038\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0038_IT.html).

D'altronde, il contenuto del diritto all'oblio in Francia deve essere integrato dagli standard della Convenzione AERAS e dalle altre norme del Codice di sanità pubblica francese (come L. 1141-2) che: a) rappresenta un protocollo nazionale stipulato tra lo Stato francese, le organizzazioni professionali che riproducono gli istituti di credito, le società finanziarie, le compagnie di assicurazione, gli enti di previdenza sociale e gli istituti di previdenza, nonché le organizzazioni nazionali che raffigurano i pazienti e gli utenti del sistema sanitario o le persone con disabilità; b) mira a facilitare l'accesso all'assicurazione e ai prestiti per le persone che presentano un rischio aggravato a causa del loro stato di salute o di un *handicap*; e, infine, c) gestisce una tabella di riferimento che definisce per ogni patologia il periodo dopo il quale gli *ex* pazienti possono stipulare una polizza assicurativa senza esclusioni di copertura o dover pagare un premio aggiuntivo, alle stesse condizioni delle persone che non hanno sofferto di una di queste malattie. A tutto ciò si aggiunga che la Francia nel 2017 ha varato una normativa in base alla quale gli assicuratori sono tenuti a fornire un documento informativo sul diritto all'oblio ai richiedenti un'assicurazione per il rimborso del credito, contestualmente al normale modulo di dichiarazione di rischio, prevedendo delle sanzioni per gli operatori economici che non rispettino gli obblighi informativi.

Da luglio 2019, il tumore al rene, la leucemia, il tumore alla prostata, la fibrosi cistica e l'epatite C sono tra le nuove tipologie di patologie incluse nella tabella di riferimento della Convenzione AERAS e queste misure vengono periodicamente implementate a partire dal 2020. Come dato di fatto si segnala all'attenzione dei lettori la circostanza che proprio a seguito di un atteggiamento conformativo alla legge sul diritto all'oblio e alla convenzione AREAS nel novembre del 2021, la Banca francese *Crédit Mutuel* ha deciso di ritirare il questionario medico per i clienti richiedenti un mutuo per acquisto di immobile di proprietà come residenza principale<sup>16</sup>.

## 2.2. La disciplina belga

Volgendo succintamente lo sguardo al Belgio, mette conto rilevare come nel 2019 sia stata promulgata una legislazione modificativa della legge sull'assicurazione che specificatamente dispone il diritto all'oblio per *ex* malati oncologici.

Più in chiaro, le nuove disposizioni si applicano ai contratti di assicurazione relativi a mutui ipotecari e professionali e hanno introdotto il divieto per le compagnie di assicurazione di prendere in considerazione le patologie oncologiche dei propri clienti dopo 10 anni dalla fine del trattamento attivo della malattia con esito positivo e l'assenza di ricadute nello stesso periodo.

<sup>16</sup> Cfr. *Factsheet on the Right to be forgotten in the EU National Legislations Legal Background and current status from France, Belgium, Luxembourg and the Netherlands*, in [https://ecpc.org/wp-content/uploads/2020/09/Factsheet-National-Legal-framework-on-the-right-to-be-forgotten\\_Updated092020fin-1.pdf](https://ecpc.org/wp-content/uploads/2020/09/Factsheet-National-Legal-framework-on-the-right-to-be-forgotten_Updated092020fin-1.pdf).



Nel maggio 2019 è stata adottata altresì una tabella di riferimento che fissa termini ridotti per l'applicazione del diritto all'oblio per specifiche patologie oncologiche. In particolare, ogni due anni, il Centro belga per la conoscenza dell'assistenza sanitaria (KCE) valuta la tabella di riferimento sulla base dei progressi della medicina e dei dati scientifici disponibili relativi alle patologie indicate.

Per questa via, il *Bureau du suivi de la tarification* (ossia l'ufficio belga per il monitoraggio delle tariffe responsabile delle controversie relative all'applicazione della normativa in questione) in caso di mancata osservanza della regolamentazione in oggetto dispone come sanzione per gli assicuratori il rimborso del premio assicurativo ai propri clienti senza una franchigia limitativa dell'ammontare.

Infine, nel febbraio del 2021 l'associazione belga degli assicuratori (Assuralia) ha inoltre adottato un codice di condotta che estende l'applicazione del diritto all'oblio anche alle assicurazioni sul reddito delle persone guarite dal cancro. In breve, l'assicurazione per il reddito garantito (o per l'incapacità lavorativa) prevede che, in caso di malattia o di infortunio, venga fornito un indennizzo totale o parziale per la riduzione o la perdita del reddito professionale dovuta all'incapacità lavorativa. Il cennato codice di condotta – entrato in vigore il 1° febbraio 2022 – è vincolante per tutte le compagnie assicurative aderenti ad Assuralia e ha stabilito che gli assicuratori non potranno più prendere in considerazione una malattia oncologica se una persona desidera ottenere un'assicurazione al fine di garantire il proprio reddito da lavoro<sup>17</sup>.

### 2.3. La soluzione lussemburghese

In Lussemburgo il diritto all'oblio è stato introdotto a partire dal primo gennaio 2020 grazie ad una convenzione tra il Ministero della salute, l'Associazione lussemburghese di assicurazione e riassicurazione (ACA) e otto tra le principali compagnie assicurative. Tale diritto si applica esclusivamente all'assicurazione del saldo passivo per mutui o prestiti immobiliari, per l'acquisto dell'abitazione principale o di strutture professionali il cui importo massimo non superi il milione di euro. Per converso, l'iniziativa ad appannaggio degli *ex* malati di cancro non si applica ai prestiti immobiliari per l'acquisto di una seconda casa o agli investimenti per affitto; inoltre, la persona beneficiaria del diritto all'oblio può usufruirne solo entro il limite dell'importo massimo di un milione di euro di copertura assicurativa. A ben vedere, secondo quanto previsto dalla Convenzione, il richiedente l'assicurazione (in quanto guarito dal cancro) ha il diritto di non dichiarare la sua patologia quando il protocollo terapeutico relativo a tale patologia tumorale è terminato da 10 anni (come fine del trattamento attivo si considera la data dell'avvenuto intervento chirurgico ablativo e della fine della radioterapia o chemioterapia) ovvero quando il protocollo terapeutico relativo a

---

<sup>17</sup> Cf. SCOCCA, MEUNIER, *A right to be forgotten for cancer survivors: a legal development expected to reflect the medical progress in the fight against cancer*, in *JCP*, 2020, 25, 100246.

questa patologia tumorale è terminato da 5 anni, ma il cancro è stato diagnosticato prima dei 18 anni. Durante l'arco di tempo citato, è necessaria l'assenza di ricadute.

Oltre a quanto previsto dalla convenzione, il diritto all'oblio si manifesta in via eccezionale con la possibilità di stipulare alcune assicurazioni con l'obbligo di dichiarare la pregressa malattia ma senza la necessità di pagare un premio addizionale per la patologia pregressa. Ancora, nel momento di richiesta per l'assicurazione del saldo passivo per un mutuo ipotecario, il richiedente guarito da specifici tumori (10 tipi specifici di cancro) o di epatite virale C, deve dichiarare la sua patologia, ma se vengono soddisfatte determinate condizioni, l'assicuratore non può escludere il candidato all'assicurazione o richiedere un premio aggiuntivo.

Infine, la convenzione prevede l'istituzione di un comitato di monitoraggio, composto da esperti, al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni e il rispetto degli impegni assunti dalle parti e ha competenza di esaminare i singoli reclami rivolti dai richiedenti a lei ricorrenti.

#### 2.4. Il quadro normativo olandese

Ponendo l'accento sull'esperienza giuridica olandese, di primo acchito occorre rilevare la presenza di un coacervo di regole volte a proteggere la *privacy* dei consumatori e privare le assicurazioni della possibilità di chiedere informazioni sulla storia della malattia di una persona dopo un congruo lasso di tempo dalla sua guarigione dal cancro.

A ben vedere, la norma si applica alle polizze di assicurazione sulla vita per i richiedenti prima del compimento del settantunesimo anno e alle polizze di assicurazione funeraria stipulate (o concluse) prima che la persona alla cui vita si riferisce l'assicurazione raggiunga l'età di sessantuno anni.

In questa prospettiva, la legislazione sul diritto all'oblio per gli *ex* pazienti oncologici in Olanda muove dal presupposto che esaminare un richiedente l'assicurazione per la vita o per le spese funerarie con domande attinenti la sua passata diagnosi di cancro o le analisi mediche sia contrario al diritto alla *privacy* dell'*ex* paziente. Muovendo da tale assunto, al fine di garantire il bilanciamento dei diversi interessi in gioco (ossia l'interesse alla *privacy* del richiedente l'assicurazione e quello alla stima del rischio per l'assicuratore) il decreto sul diritto all'oblio oncologico stabilisce che non è più permesso chiedere se qualcuno ha avuto un cancro in passato allorquando (secondo il parere dell'operatore sanitario che ha curato il candidato) si sia verificata una remissione completa (ossia senza che sia stata diagnosticata alcuna recidiva della malattia per un periodo ininterrotto di dieci anni).

Ecco, allora, che secondo la relazione esplicativa del decreto legge entrato in vigore il primo gennaio del 2021, qualora l'assicuratore in violazione delle disposizioni normative ponga comunque delle domande al candidato all'assicurazione sulla pregressa malattia, quest'ultimo potrà rifiutarsi di collaborare: sì che, un *ex* malato di cancro non è tenuto a fornire informazioni diagnostiche sulla sua pregressa malattia sia quando decide di stipulare un'assicurazione sulla vita (o per le spese funebri), sia quando vi sia stata una remissione totale.

In questa prospettiva, nel caso in cui la compagnia assicurativa sia già a conoscenza del fatto che il suo cliente si è sottoposto a un trattamento antitumorale, non può utilizzare questa informazione nella sua decisione in merito alla richiesta di sottoscrivere una nuova polizza assicurativa o per modificare una polizza assicurativa esistente e tali dati non possono essere utilizzati per la determinazione del premio. La normativa stabilisce inoltre che, se il candidato ha meno di ventuno anni al momento della diagnosi del cancro, la remissione si considera completa una volta decorsi cinque anni dalla fine del trattamento antitumorale.

Un'ulteriore deroga riguarda l'applicazione di periodi più brevi dopo i quali ad un candidato non si può più chiedere se ha sofferto in passato di una certa forma di cancro per le forme di cancro per le quali, in base a intuizioni mediche generalmente accettate e a dati statistici, la possibilità di recidiva del tumore dopo un breve periodo di tempo sia così bassa che l'interesse prudenziale dell'assicuratore non possa prevalere sull'interesse al riserbo delle informazioni da parte dell'ex paziente oncologico. A tal proposito, sono stati stipulati accordi tra le organizzazioni rappresentative dei pazienti e gli assicuratori in merito ai limiti di tempo da utilizzare in relazione alle forme di cancro più lievi<sup>18</sup>.

### 3. I tratti salienti della nuova disciplina

Dopo aver fornito una (sintetica) ricognizione dei tratti caratterizzanti il diritto all'oblio oncologico in alcune esperienze europee, volgiamo lo sguardo alle soluzioni prospettate nell'esperienza giuridica domestica.

In Italia, come cennato nell'*incipit* di questo lavoro, le disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche vengono disciplinate con la legge n. 193/2023 con cui il Parlamento italiano, con un *iter* straordinariamente rapido, ha previsto una legge tra le più avanzate d'Europa<sup>19</sup>. Più in chiaro, il nucleo centrale della disciplina si sviluppa attraverso cinque articoli concernenti:

- l'oggetto finalità e definizione del diritto all'oblio (art. 1);
- l'accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi (art. 2);

---

<sup>18</sup> Cfr. *Factsheet on the Right to be forgotten in the EU National Legislations Legal Background and current status from France, Belgium, Luxembourg and the Netherlands*, cit.

<sup>19</sup> Questo importante risultato è stato raggiunto anche grazie alla collaborazione con le organizzazioni dei pazienti oncologici che hanno messo a disposizione la loro esperienza, garantendo un supporto qualificato per la stesura del testo definitivo. Le scadenze più prossime riguardano il Ministero della Salute che dovrà definire gli aspetti centrali della legge mediante l'emanazione di un DM con cui dovranno essere stabilite le modalità e le forme per la certificazione di guarigione, sentite le Associazioni dei pazienti. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministero della Salute, dovrà essere altresì compilato l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli generalmente previsti per l'esercizio dell'oblio oncologico.

- le modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 in materia di adozione (art. 3);
- l'accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale (art. 4);
- le disposizioni transitorie finali e di coordinamento per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche (art. 5).

In perfetta sintonia con quanto delineato nelle linee guida europee sul diritto all'oblio oncologico [nonché in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro (di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 final, del 3 febbraio 2021) e dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali], la legge promulgata ha lo scopo di garantire la parità di trattamento, la non discriminazione e il diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche (art. 1 comma 1).

In particolare, il diritto all'oblio oncologico viene definito (*ex art. 1 comma 2*) come «il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica». Nell'art. 2 la legge statuisce che quando devono stipularsi/rinnovarsi contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento o assicurativi qualora al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta.

Il periodo di decorso del termine temporale ai fini della stipula o del rinnovo di contratti di accesso al credito o assicurativi per cui non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente è ridotto della metà (ossia a cinque anni tutte le volte, in cui la patologia tumorale sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età).

Al secondo comma dell'articolo 2 rinveniamo la fissazione di un obbligo informativo, in capo agli intermediari bancari e assicurativi; pertanto, sin dalla fase delle trattative pre-contrattuali per la stipulazione o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi devono fornire alla controparte adeguate informazioni sul diritto a non dichiarare il percorso di guarigione e la pregressa malattia e di tale diritto deve essere fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei predetti contratti. Nei successivi tre commi dell'art. 2, nella predisposizione del rapporto contrattuale con l'*ex* paziente oncologico, viene fatto espresso divieto di:

- applicare al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti a legislazione vigente;
- richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, per la stipulazione dei contratti;

- qualora le informazioni sulla pregressa patologia suscettibili di influenzare condizioni e termini siano state fornite precedentemente, utilizzarle ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente.

L'assicuratore, dunque qualora sia venuto a conoscenza della pregressa malattia oncologica del paziente non può per tale motivazione rifiutarsi di stipulare la polizza né tantomeno applicare condizioni dissimili a quelle praticate per la generalità dei contraenti.

Nel comma sesto dell'art. 2 viene introdotta una c.d. nullità di protezione a favore del contraente debole (ossia l'ex paziente), statuendosi che, nei contratti concernenti operazioni e servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la violazione delle disposizioni sul diritto a non fornire informazioni determina la nullità delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai principi fissati dalla legge stessa ma non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Quanto dire che il contratto sopravvive, ma a condizioni eque (ossia a condizioni che non prevedano una disuguaglianza per gli ex malati oncologici).

L'art. 3, invece, prende in considerazione il diritto di famiglia, modificando l'art. 22, comma 4, della l. n. 184/83 in tema di indagini sulle condizioni dei genitori che hanno richiesto l'adozione o l'affidamento. Più nel dettaglio, anche in materia di adozione la legge risulta efficace specificando che, ai fini dell'adozione, le indagini sulla salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse tutte le volte in cui «siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di ricadute o recidive, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età». Ecco, allora, che con la disposizione in parola, si evidenzia e corrobora l'idea che un ex malato oncologico abbia gli stessi diritti di una persona sana di adottare figli minori<sup>20</sup>.

Infine, nell'art. 4 la legge si occupa dell'accesso alle procedure concorsuali/selettive pubbliche e private, al lavoro e alla formazione professionale, facendo espresso divieto (allorquando ai fini della selezione sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati) di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta o da più di cinque anni quando la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. In particolare, il secondo comma dell'art. 4 provvede ad incoraggiare la promozione di specifiche politiche attive per assicurare a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglian-

---

<sup>20</sup> Rispetto alle altre legislazioni europee si mostra un'attenzione maggiore per le malattie c.d. giovanili, innalzando il termine, in linea con quanto disposto per i contratti finanziari, all'età di ventuno anni per la definizione di malattia precoce piuttosto che i diciotto anni suggeriti dal Consiglio europeo.

za di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro e nella fruizione dei relativi servizi nonché nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.

Sull'osservanza della legge sarà chiamato a vigilare il Garante per la *privacy*, ed entro tre mesi dall'entrata in vigore della sua entrata in vigore, dovrà essere emanato un decreto del Ministero della salute per definire l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali la guarigione può essere riconosciuta anche prima dei cinque o dieci anni previsti dalla regola generale.

#### 4. A mo' di conclusione

L'analisi in chiave comparativa concernente il diritto all'oblio oncologico – sebbene offra una prospettiva attraverso cui inquadrare in chiave omologativa la capacità di rispondere alle lacune individuabili nelle pieghe del mosaico dei diritti della personalità (ed, in particolare, in quello della *privacy*, dell'onore, della reputazione, della riservatezza e dell'identità personale) e del diritto all'oblio (frutto dell'esigenza di bilanciamento tra il dovere di rispettare la dignità della persona e il parimenti essenziale diritto all'informazione e, dunque, alla libertà di manifestazione del proprio pensiero attraverso l'attività giornalistica e l'utilizzo di *internet* e dei *social network*) – non esaurisce (e non potrebbe essere altrimenti!) le molteplici prospettive concernenti l'esigenza per le persone guarite dopo una malattia oncologica di 'superare' il pregiudizio patito giuridicamente (in virtù di tale condizione) attraverso la rimozione di ogni collegamento con la pregressa situazione di salute. Nella ricognizione testé prospettata abbiamo potuto prendere contezza del fatto che l'Unione europea – muovendo dalla considerazione che una codificazione a livello normativo del diritto all'oblio oncologico avrebbe comportato migliori possibilità nella conduzione di una vita 'normale' per i malati oncologici (anche dal punto di vista del diritto ad accendere un mutuo, a stipulare un'assicurazione sulla vita o un prestito, ad accedere al lavoro e, soprattutto, a formare una famiglia attraverso l'adozione traguando spesso precluso) – ha invitato gli Stati membri ad introdurre nel proprio ordinamento giuridico il diritto all'oblio oncologico affinché le persone guarite dal cancro non debbano incorrere in ulteriori conseguenze negative, dopo aver affrontato e sconfitto la malattia, nel reinserimento nella società civile.

La concisa ricognizione delle normative adottate negli ultimi anni da diversi Paesi appartenenti all'Unione europea (con l'obiettivo di determinare dei paletti temporali oltre i quali, dopo la guarigione, gli operatori finanziari non possano più esigere informazioni in ordine alla cartella clinica di chi è stato paziente oncologico), ci ha permesso di volgere lo sguardo sulle principali peculiarità caratterizzanti la legge n. 193/2023, volta ad introdurre le disposizioni finalizzate a garantire la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Ora, sebbene dall'analisi proposta sia possibile affermare che la legge risulta chiara (frutto, come *supra* evidenziato, dell'ampio coinvolgimento del legislatore e delle associazioni per i pazienti

neoplastici)<sup>21</sup>, occorre porre l'accento sulla ricerca biomedica nel campo della patologia tumorale al fine di prospettare alcune migliorie perseguibili: a titolo esemplificativo, si pensi alla possibilità di: 1) considerare termini temporali di guarigione adeguati alle diverse neoplasie<sup>22</sup>; 2) individuare eventuali/ulteriori profili di discriminazione nei confronti di *ex* pazienti oncologici; 3) fissare, in ambito lavoristico, un diritto del guarito a non essere licenziato per motivi attinenti alla *ex* malattia; e, infine, 4) migliorare la rete informativa ad appannaggio delle famiglie di *ex* pazienti, dei consumatori adulti in merito all'accesso forme assicurative e di finanziamento ma soprattutto dei malati pediatrici guariti rispetto al diritto alla genitorialità<sup>23</sup>.

Tirando le fila del discorso appare opportuno evidenziare come – al netto della possibilità di introdurre ulteriori implementazioni — la nuova disciplina (varata con l'intento di garantire alle persone affette da patologie oncologiche il diritto a non dichiarare informazioni in merito alla propria malattia pregressa) rappresenti un importante passo in avanti nello sviluppo della disciplina della tutela dei diritti della personalità. Ancora una volta potremmo dire che il varco è stato aperto e, questa volta, in maniera perentoria; nondimeno, solo gli sviluppi futuri consentiranno di verificare se la nostra realtà giuridica sarà davvero matura per assicurare la reale applicazione di soluzioni in grado di garantire l'obiettivo auspicato dall'Unione europea.

---

<sup>21</sup> Migliaia le persone in Italia che l'anno scorso a partire dalla giornata mondiale della lotta contro il cancro hanno aderito alla campagna "Io non sono il mio tumore", raccolta firme per chiedere anche in Italia il diritto all'oblio oncologico e la promulgazione della legge promossa dalla Fondazione AIOM (Associazione italiana di oncologia medica) insieme all'AIL (Associazione italiana leucemie, linfomi e mielomi), alla SIE (Società italiana di ematologia) e AIEOP (Associazione italiana ematologia oncologia pediatrica) e alle associazioni pazienti IncontraDonna, aBRCAabra e APAIM.

<sup>22</sup> A proposito dei termini temporali ridotti per alcune neoplasie a mo' di esempio non esaustivo secondo i lavori del *Belgian Health Care Knowledge Centre* per alcune tipologie di cancro al seno si potrebbe passare da 10 anni di libertà da malattia ad 1 anno.

<sup>23</sup> Cfr, sul tema *Parere del comitato etico della Fondazione Veronesi – Dignità e giustizia oltre la malattia*, in <https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/tools-della-salute/download/comitato-etico-i-pareri->.

